

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 14/01/2026

FATTO

Il ricorrente contesta la scorrettezza del comportamento dell'intermediario in relazione al collocamento di una polizza assicurativa collegata a un prestito personale.

Eccepisce, inoltre, la natura "eccessiva" dei tassi di interesse applicati al contratto di prestito personale cui la polizza accedeva e a un secondo finanziamento sottoscritto successivamente.

Sostiene di aver diritto alla restituzione dell'importo del premio polizza, pari ad € 1.700,00 nonché alla rideterminazione dei piani di ammortamento e alla restituzione degli interessi "eccessivi" versati in sede di estinzione anticipata.

In sede di repliche, sostiene che l'intermediario non abbia messo a disposizione la documentazione contrattuale prima della conclusione dell'accordo, impedendo al contraente di verificare l'adeguatezza e le caratteristiche della polizza.

Inoltre, i tassi di interesse applicati dalla banca sono superiori al TEGM di riferimento per le operazioni simili, motivo per cui sostiene di aver diritto a una riduzione dei costi sostenuti in sede di estinzione anticipata.

L'intermediario d'altro canto eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto una domanda consulenziale, preclusa alle competenze dell'ABF.

Nel merito, eccepisce che l'informativa precontrattuale è stata sottoposta al cliente, che ha dichiarato di aver preso visione della relativa documentazione.

I tassi di interesse applicati ai contratti de quo sono ampiamente inferiori al tasso soglia vigente al momento della stipula e dunque nessuna nullità può essere predicata in relazione alle clausole contrattuali.

Chiede il rigetto del ricorso.

In sede di controrepliche ribadisce quanto già affermato in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente contesta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario nel collocamento di una polizza CPI collegata a un prestito personale, assumendone la nullità e chiedendo la restituzione del premio versato.

Eccepisce, inoltre, l'eccessiva onerosità di due finanziamenti conclusi con la resistente e chiede di rideterminare i relativi piani di ammortamento.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe assolto all'onere, sullo stesso incumbente, di determinare sufficientemente la domanda.

Sul punto, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, va dichiarata l'inammissibilità della domanda volta a sollecitare lo svolgimento di un'attività consulenziale in contesti di totale indeterminatezza della domanda e carenza di prova, sul presupposto che "il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa" (Collegio di Roma, decisione n. 4389/22).

Nel caso di specie, pur mancando una quantificazione della pretesa restitutoria avente ad oggetto gli interessi reputati "eccessivi", la domanda sembrerebbe sufficientemente circostanziata rispetto alla (asserita) violazione delle disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi e di determinazione degli interessi corrispettivi nei contratti di mutuo (il ricorrente cita la disciplina antiusura).

Nel merito, il ricorrente si duole diffusamente dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario in relazione alla sottoscrizione di una polizza collegata al finanziamento.

In particolare, sostiene:

- i. che la polizza sarebbe stata sottoscritta ignorandone le caratteristiche essenziali, in quanto l'intermediario non ha messo a disposizione la documentazione contrattuale prima della stipula;
- ii. la polizza è stata presentata come necessaria per ottenere il credito;
- iii. è stata impedita una comparazione del costo complessivo del prestito con e senza polizza.

Non formula una domanda risarcitoria ma assume che tali circostanze determinino la nullità del contratto, con conseguente obbligo di restituzione del premio versato.

Al riguardo, si rileva che:

- l'art. 183, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, prevede che "l'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli";
- il successivo art. 185, comma 1, prevede altresì che le "imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP- Vita); c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID)";
- l'art. 58, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40/2018, dispone che "i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività

lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto”.

Si precisa che tali disposizioni normative non prevedono la nullità del contratto assicurativo in caso di violazione dei relativi obblighi informativi precontrattuali a carico della compagnia assicurativa e, pertanto, al cliente spetterebbe solamente il risarcimento di eventuali danni subiti (sulla distinzione in generale tra regole di validità e di condotta, cfr. Cass. Civ., S.U., sentenze gemelle n. 26724/2007 e 26725/2007, secondo cui “in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c.”).

Tali conclusioni sono state recepite da una recente pronuncia di questo Collegio, che ha rigettato la domanda di accertamento della nullità di una polizza assicurativa collegata a un finanziamento, fondata sulla violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario collocatore (Collegio di Roma, dec. 3234 del 12/3/2024).

Il ricorrente si duole poi dell’applicazione di interessi corrispettivi che ritiene “elevati” in quanto “significativamente superiori ai tassi medi di mercato pubblicati dalla Banca d’Italia” nel periodo di stipula.

Rispetto a tale doglianza, l’intermediario chiarisce che i tassi di interesse applicati ai contratti oggetto di ricorso sono inferiori al tasso soglia di riferimento e richiama l’orientamento secondo cui l’usura sopravvenuta non è configurabile.

In sede di repliche il ricorrente non reitera la contestazione relativa alla natura “eccessiva” dei tassi di interesse per essere questi superiore al TEGM, argomentando le difese sul maggior aggravio economico conseguente al collocamento della polizza (che ritiene essere stato effettuato in violazione dei doveri di trasparenza e correttezza in fase di collocamento).

Ciò posto, si osserva che il ricorrente non contesta l’ammontare del TEG effettivo applicato ai finanziamenti oggetto di lite, che può quindi considerarsi dato pacifico.

La doglianza precisata in sede di repliche sembrerebbe fondarsi sull’aggravio economico conseguente all’inclusione del premio assicurativo tra i “costi” dei finanziamenti; aggravio che, tuttavia, non viene specificamente allegato in termini descrittivi e/o quantitativi.

Sul punto, si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale non è, in generale predicabile l’esistenza nel nostro ordinamento di danni in re ipsa: né patrimoniali, né non patrimoniali. Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115 c.p.c., ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che debba esistere non è dubitabile (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, ord. n. 27557).

D’altra parte, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, l’applicazione di tassi di interesse superiori al Tasso Effettivo Globale Medio ma inferiori al c.d. “tasso soglia” per le operazioni di riferimento, non è causa di nullità del contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE